



Comune di Introbio

Provincia di Lecco

Deliberazione di Giunta Comunale numero 81 del 08-09-2022

OGGETTO: CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO PER L'EVENTO DELL'11/9/2022 "... ALLE ORIGINI DELLA CULTURA MEDIEVALE" A RES MUSICA E CONTESTUALE CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

Nell'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di Settembre, convocata per le ore 14:00, si è riunita la Giunta comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
AIROLDI ADRIANO STEFANO	Sindaco	X	
BRINI FABIO	Vice Sindaco	X	
REGAZZONI TIZIANA CATERINA	Assessore		X
MAZZOLENI EMIL	Segretario	X	
		2	1

Assiste alla seduta il il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco ADRIANO STEFANO AIROLDI, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento inserito all'ordine del giorno.

LA GIUNTA

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29 marzo 2021, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere“;

richiamati gli artt. 2, 13 e 15 del succitato Regolamento;

visto il progetto “...Alle origini della cultura medievale Med-Fest Medioevo nel territorio di Lecco” e la richiesta presentata da Res Musica, Centro Ricerca e Promozione Musicale corrente in Lecco, Via Adamello n. 38, acclarata al protocollo comunale n. 5502 in data 26/8/2022;

richiamata la finalità della richiesta, precipuamente la diffusione della cultura musicale mediante l’esposizione didattica di strumenti musicali del Medioevo ispirati a miniature, affreschi e sculture;

considerato che l’Associazione richiedente non persegue scopo di lucro e che l’attività svolta è meritevole di sostegno anche con la concessione del gratuito patrocinio viste le finalità educative e sociali del progetto presentato con la nota sopra richiamata;

visto il D.lgs. 267/2000 e, in particolare, l’art. 13, c. 1, il quale dispone che *“Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*;

vista la L.R. 27/2015 - “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” -, e in particolare l’art. 2, c. 1, il quale fissa le finalità della disposizione con specifico riferimento al principio di sussidiarietà, e l’art. 7, ricognitivo dell’ambito delle competenze dei comuni, il quale statuisce che essi, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative alla *“valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo (...) l’organizzazione di manifestazioni ed eventi, con facoltà di avvalersi delle associazioni, comprese le pro loco, dei consorzi e di altri organismi associativi presenti sul territorio”*;

considerato il consolidato orientamento, in particolare, della Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia, secondo cui “se l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune”, l’erogazione di un finanziamento “non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo” (Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia, 29/6/2006, n. 9; cfr. anche Sez. Controllo Lombardia 13/12/2007 n. 59, Sez. Controllo Lombardia 5/6/2008, n. 39, Sez. Controllo Lombardia 23/1/2009, n. 7), e tali contribuzioni vanno tenute distinte dalle sponsorizzazioni;

vista la relazione del responsabile dell’area amministrativa del 30/08/2022;

considerato che si ritiene opportuno erogare un contributo per tale evento, il quale, quantificato in € 200,00, sarà liquidato esclusivamente a fronte della presentazione della necessaria rendicontazione e dei relativi giustificativi;

acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Contabile-finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-*bis*, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

a unanimità di voti resi e verificati nelle forme e modi di Legge,

d e l i b e r a

- 1) di richiamare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e ss. mm e ii., le motivazioni in fatto e in diritto specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di concedere, a Res Musica, Centro Ricerca e Promozione Musicale corrente in Lecco, Via Adamello n. 38, l'uso del logo e il gratuito patrocinio relativamente all'evento in programma l'11 settembre 2022 nella Chiesa di San Michele;
- 3) di dare atto che la concessione di cui al punto 2) non comporta oneri per l'Amministrazione concedente;
- 4) di concedere un contributo ai sensi del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere che si quantifica in € 200,00 che sarà liquidato esclusivamente a fronte della presentazione della necessaria rendicontazione e dei relativi giustificativi ;
- 5) di comunicare questo atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, con apposita votazione unanime, in considerazione dell'esigenza della richiedente di procedere con la diffusione di materiale pubblicitario inerente l'evento, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
ADRIANO STEFANO AIROLDI

Il

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
